NORME SULLA QUALITA' E LA TRASPARENZA DELLA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

Art. 6

Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio

All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente: «49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale».

Versione in vigore dal 1 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
Estremi	Legge 14 gennaio 2013, n. 9
Capo	II — Norme sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-qualita-e-la-trasparenza-della-filiera-degli-oli-di-oliva/art-6-ipotesi-di-reato-connesse-alla-fallace-indicazione-nell-uso-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it